

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1567

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SALERNO, ANIASI, BALZAMO, BORGOGLIO, BORSANO, BREDÀ, CELLINI, FRANCESCO COLUCCI, CRESCO, DEMITRY, MARTE FERRARI, FERRARINI, FINCATO, OLIVO, POTÌ, REINA, RENZULLI, ROTIROTI, STORNELLO, ZAVETTIERI

Norme per il trasferimento delle funzioni assistenziali dalle province ai comuni in attuazione della legge 8 giugno 1990, n. 142, recante ordinamento delle autonomie locali

Presentata il 17 settembre 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 8 giugno 1990, n. 142, ha stabilito la cessazione di ogni attività assistenziale da parte delle province, attività che avrebbero dovuto essere assunte e svolte dai comuni fin dalla data di entrata in vigore della legge suddetta.

Data l'impossibilità assoluta di effettuare con immediatezza il trasferimento delle funzioni dalle province ai comuni, il Ministero dell'interno ha emanato le circolari n. 15900/1/BSI/L142 del 15 dicembre 1990, e n. 8 del 15 aprile 1990, e la Corte dei conti con deliberazione (n. 1 del 1991) ha rinviato il termine del trasferimento al 31 dicembre 1991, stabilendo che le pro-

vince dovevano assicurare la continuità degli interventi assistenziali. A sua volta il Governo ha approvato, in data 16 gennaio 1992, un primo decreto-legge, non convertito in legge dal Parlamento, e successivamente, il decreto-legge 17 marzo 1992, n. 223, recante « Disposizioni urgenti in materia di finanza locale per il 1992 ».

Al momento dell'entrata in vigore della legge 8 giugno 1990, n. 142, le province esercitavano le seguenti competenze assistenziali nei confronti di:

a) ciechi e sordomuti ai sensi dell'articolo 144, lettera g), numero 3), del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934,

n. 383 (abrogato dall'articolo 64 della legge 8 giugno 1990, n. 142);

b) minori figli di ignoti, minori esposti (e cioè trovati in luogo pubblico e di cui non si conoscono i genitori), minori riconosciuti dalla sola madre, gestanti e madri nubili (regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, e regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2822, e successive modificazioni e integrazioni). Al riguardo si segnala che numerose gestanti nubili e madri (spesso si tratta di ragazze di 14-15 anni) hanno l'esigenza di supporti particolari di natura socio-assistenziale allo scopo di provvedere coscientemente al riconoscimento o meno del proprio nato e di acquisire gli strumenti necessari per il proprio reinserimento sociale. Inoltre si precisa che, al fine di salvaguardare la vita e il futuro dei bambini, le leggi vigenti consentono giustamente alle donne nubili di partorire in condizioni di assoluta segretezza quando non intendano riconoscere il loro nato. In questi casi l'atto di nascita del neonato è redatto con la dizione « nato da donna che non consente di essere nominata » e l'ufficiale di stato civile, dopo aver attribuito al neonato un nome e un cognome, procede entro dieci giorni dalla formazione dell'atto alla segnalazione al tribunale per i minorenni per la dichiarazione di adottabilità ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184. Sovente l'intervento assistenziale è necessario anche per le gestanti e le madri coniugate in situazioni personali e familiari difficili. Se questi servizi funzionassero, verrebbe certamente ridotto il numero dei bambini abbandonati nei cassonetti delle immondizie o uccisi alla nascita;

c) minori, gestanti e madri già di competenza dell'Opera nazionale per la maternità e l'infanzia (legge 23 dicembre 1975, n. 698).

Inoltre si ricorda che alcune province, alla data di entrata in vigore della legge

n. 142 del 1990, esercitavano di propria iniziativa funzioni in materia di assistenza agli handicappati intellettivi, funzioni che le province stesse non avevano trasferito ai comuni nonostante le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

La presente proposta di legge viene presentata per definire una normativa al livello nazionale per i seguenti motivi:

le competenze in materia di gestanti e madri nubili non possono essere affidate a tutti i comuni, se non si vuole gettare allo sbaraglio bambini e madri, tenuto conto che i comuni piccoli non sono né saranno mai in grado di svolgere adeguatamente tali funzioni;

occorre fare in modo che agli assistiti sia assicurata una base di interventi che risponda alle loro esigenze;

rinvviare tutte le decisioni alle regioni significa non tener conto che molte di esse non hanno ancora oggi dato attuazione al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Si ritiene inoltre necessario estendere l'assistenza alle gestanti, alle madri e ai minori stranieri in stato di necessità comunque presenti in Italia.

Tenuto conto delle non rinviabili esigenze dei minori e degli adulti assistiti (ciechi, sordi, handicappati, eccetera) e delle gestanti e madri nubili, coniugate, separate e divorziate che necessitano di servizi di appoggio per poter procedere responsabilmente al riconoscimento o al non riconoscimento dei loro nati, si confida nella sollecita approvazione della presente proposta di legge, anche al fine di evitare proposte e realizzare iniziative estremamente preoccupanti, quale quella diretta alla reintroduzione della « ruota » di medioevale memoria.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Fino e non oltre il 31 dicembre 1992 le funzioni di assistenza di cui all'articolo 144, lettera g), numero 3) del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, le funzioni di assistenza di cui al regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e successive modificazioni, le funzioni di assistenza ai minori in stato di bisogno di cui alla legge 23 dicembre 1975, n. 698, e successive modificazioni, nonché le altre eventuali funzioni assistenziali già svolte dalle province anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 8 giugno 1990, n. 142, continuano ad essere esercitate dalle province stesse, salvi i casi in cui esse siano trasferite a comuni singoli o associati. Le funzioni suddette sono estese alle gestanti, madri e minori in stato di necessità comunque presenti in Italia.

2. Il trasferimento delle funzioni assistenziali di cui al comma 1 dalle province ai comuni comprende anche il trasferimento di:

a) tutto il personale addetto ai servizi, compreso quello amministrativo e dei servizi generali;

b) le strutture e le attrezzature utilizzate per i suddetti servizi;

c) le risorse e i finanziamenti in misura almeno pari a quelle effettivamente impiegate nel 1989, con l'incremento progressivo delle percentuali di aumento dei trasferimenti erariali per il 1990, 1991 e 1992.

3. Nei casi in cui il trasferimento non sia stato effettuato o completato entro il 31 dicembre 1992, le regioni, non oltre il 31 gennaio 1993, nominano commissari *ad*

acta per le province inadempienti, con il compito di realizzare il trasferimento di cui al presente articolo nel termine perentorio di tre mesi.

4. Entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni individuano gli ambiti territoriali in cui i comuni sono tenuti, a livello singolo o associato, ad esercitare le funzioni assistenziali, ivi comprese quelle già di competenza della provincia.

5. Entro il 31 dicembre 1992 le funzioni di assistenza sociale alle gestanti, alle madri nubili e ai loro figli sono trasferite ai comuni capoluogo di provincia, i quali le esercitano con riferimento al territorio provinciale.